

COMUNE DI FORDONGIANUS

Provincia di Oristano

Via F. Coco, sn – Cap. 09083 – C.F. 80003470954 E-mail: info@comune.fordongianus.or.it –

| | |
|--|---|
| <i>Ordinanza N. 17</i> <i>Prot. N. 4590.</i> <i>Data 13/11/2020.</i> | Misure in relazione all'urgente necessità di contrastare assembramenti di persone, nell'ambito dell'emergenza sanitaria di contenimento della diffusione del contagio da virus covid-19 e di tutela della salute pubblica. Disciplina della circolazione stradale. |
|--|---|

IL SINDACO

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed in particolare l'art. 7;
- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" ed in particolare gli artt. 13 e 32;
- il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare l'art. 117;
- l'articolo 50, comma 5, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che demanda al Sindaco l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti, nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale;

VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

RICHIAMATO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» (G.U. n. 125 del 16.05.2020);

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

CONSIDERATO CHE l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID -19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e in data 11 marzo 2020 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

PRESO ATTO dell'attuale situazione di emergenza sanitaria, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e delle disposizioni ministeriali in materia di confinamento sociale in tutto il territorio nazionale;

CONSIDERATO CHE l'evoluzione dell'emergenza sanitaria nazionale indica chiaramente la necessità di adottare tutte le misure possibili idonee a salvaguardare la salute pubblica;

DATO ATTO di dover prendere tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per la salvaguardia della salute della popolazione;

RAVVISATA l'urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica su tutto il territorio comunale in coerenza e, ove occorra, ad integrazione delle disposizioni sopra citate ed in stretta aderenza rispetto ai fini da queste perseguite;

PRESO ATTO, pertanto, che lo sviluppo epidemiologico del virus COVID-19, altamente diffusivo, ha imposto sull'intero territorio nazionale e regionale l'adozione di misure straordinarie, urgenti ed emergenziali per contenere la diffusione e prevenire con ogni mezzo il diffondersi del contagio;

RILEVATO, altresì, che negli ultimi giorni il numero dei contagiati è in netta ripresa sia a livello nazionale, ma soprattutto a livello regionale e locale e questo induce ad adottare le maggiori precauzioni e misure possibili per evitare l'ulteriore diffusione del virus tra la popolazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A05861) (GU Serie Generale n.265 del 25-10-2020);

RICHIAMATE le Linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative di data 08.10.2020 (allegato 9 del D.P.C.M. del 13.10.2020);

RILEVATO, inoltre, che il D.P.C.M. del 24.10.2020 all'art. 1, lett. d) prevede: *“E' consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività ...”*;

TENUTO CONTO che nel Comune di Fordongianus, nell'area adiacente le terme romane sulla sponda sinistra del fiume Tirso, nel tratto dai bagni termali comunali fino all'area di sosta camper, è più facile l'assembramento di persone e il rischio di contagio tra le stesse per la elevata presenza di cittadini e persone provenienti da altri centri abitati;

DATO ATTO CHE l'art. 1 comma 9 del Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 (convertito con modificazioni dalla L. 14 luglio 2020, n. 74) prevede che *“Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”*;

CONSIDERATO che vi è la necessità di ridurre le occasioni di assembramento nell'ambito del territorio comunale;

CONSIDERATO che il Sindaco in qualità di Rappresentante della comunità locale ha il potere di adottare Ordinanze Contingibili ed Urgenti ai sensi delle norme di cui all'Art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267 / 2000 (T.U.E.L.);

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana;

VISTO lo Statuto Comunale

ORDINA

per le motivazioni citate in premessa:

a far data dal giorno 14 Novembre 2020 e fino al 03 Dicembre 2020 e fatti salvi eventuali e successivi provvedimenti presi in considerazione dell'evolversi della diffusione epidemiologica del virus Covid – 19, al fine di scongiurare assembramenti,

- La chiusura al traffico veicolare lungo il tratto di strada compreso fra i bagni termali comunali e l'area camper (strada sponda sinistra del fiume Tirso). Sono autorizzati al passaggio in entrambi i sensi di

marcia, con mezzi meccanici, pedonali o veicoli esclusivamente: i dipendenti a servizio della gestione dell'area archeologica, i proprietari dei terreni cui si accede unicamente dalla strada interessata, i conducenti dei mezzi in dotazione all'Amministrazione Comunale, i residenti per l'attingimento di acqua termale dalla sorgente di "Caddas" ed eventuali altre persone espressamente autorizzate. Sono esclusi dal divieto anche i fruitori dei bagni termali comunali, limitatamente all'orario strettamente indispensabile per la fruizione dei bagni.

- è vietato fare il bagno o semplicemente fermarsi in prossimità degli scarichi dell'acqua termale sul fiume Tirso (area immediatamente prospiciente l'area archeologica delle Terme Romane);
- deve essere comunque rispettata in ogni circostanza la distanza interpersonale di almeno un metro (salvo tra persone conviventi), evitando assolutamente qualsiasi assembramento;

RICHIAMA

- il rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 13 ottobre 2020, così come modificato dal D.P.C.M. del 18 ottobre 2020, in ordine al divieto di ogni forma di assembramento;

DISPONE

- che la Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine siano incaricati della regolare esecuzione della presente Ordinanza e del suo rispetto;
- che l'Ufficio Tecnico comunale provveda all'adeguata apposizione della segnaletica informativa in entrambi i lati della strada interessata;
- che il presente provvedimento venga reso noto ai cittadini mediante l'utilizzo di ogni mezzo utile a garantire la massima e tempestiva informazione alla popolazione;
- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo pretorio e sul sito web del Comune di Fordongianus;

AVVERTE

Che, salvo che il fatto costituisca reato, l'inottemperanza a quanto disposto dalla presente Ordinanza è punita con sanzione amministrativa prevista dall'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19.

All'intero procedimento si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i., per quanto compatibili con quanto stabilito dall'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19.

Il destinatario dei proventi derivanti dall'applicazione della presente Ordinanza è il Comune di Fordongianus e l'Autorità competente è il Sindaco del Comune di Fordongianus;

AVVERTE

che avverso alla presente Ordinanza ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7.8.1990 n. 241 è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Albo pretorio comunale ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, recante l'approvazione del nuovo codice del processo amministrativo (che ha abrogato la Legge n. 1034 del 1971) ovvero alternativamente, ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Fordongianus, 13 novembre 2020.

Il Sindaco
Dott. Serafino PISCHEDDA

